



Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 107/2000

ART. 1 PRINCIPI E ATTUAZIONE DELLO STATUTO DELL'ENTE

La Provincia Regionale di Agrigento promuove lo sport in tutte le sue manifestazioni riconoscendo l'attività sportiva quale mezzo di sviluppo e di formazione dell'uomo nonché di sviluppo civile e sociale della collettività.

Al fine di migliorare l'efficacia delle azioni promozionali e di garantire un uniforme sviluppo dello sport su tutto il territorio provinciale, coordina l'attività degli altri enti locali che hanno competenza in materia sportiva.

L'attività del settore, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto della Provincia, si informa ai principi della programmazione, dell'efficacia o dell'efficienza dell'azione amministrativa.

CAPO I DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ART. 2 PROGRAMMAZIONE

La programmazione dovrà garantire un più oculato utilizzo delle risorse finanziarie ed una migliore organizzazione delle manifestazioni. Ciò al fine di dare massima diffusione alle iniziative e raggiungere migliori risultati con le manifestazioni organizzate dall'Ente o organizzate da terzi con l'intervento della Provincia Regionale.

ART. 3 ISTANZE

Al fine di programmare le manifestazioni sportive, il settore Sport è autorizzato annualmente a pubblicare apposito avviso pubblico su almeno un quotidiano a tiratura regionale che fissa la scadenza di norma entro il 30 settembre entro la quale gli Enti interessati, ed in particolare modo le associazioni sportive e gli Enti Locali, possono presentare istanza indirizzata al settore Promozione Sportiva.

L'istanza deve contenere tutte le informazioni necessarie e l'indicazione delle date di presumibile svolgimento della manifestazione. Nonché deve allegarsi:

- relazione dettagliata sulla manifestazione, sulla qualità di promozione sportiva, sugli enti coinvolti o da coinvolgere, sulle modalità organizzative della stessa, sulle modalità di spesa;
- autorizzazioni allo svolgimento della manifestazione da parte delle federazioni sportive e/o del Coni e/o E.P.S. provinciali;
- dettagliato preventivo di spesa e di entrata con l'indicazione degli enti partecipanti, degli stanziamenti assicurati a delle modalità di intervento dagli enti (contributi, compartecipazioni, patrocini, etc.);
- informazioni complete sull'ente proponente la manifestazione e curriculum.

ART. 4 – CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

L'Assessorato allo Sport provvede ad esaminare le proposte di manifestazioni pervenute valutandone l'opportunità e la fattibilità di intervento tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e redige un apposito calendario delle manifestazioni con l'indicazione delle risorse da destinare a ciascuna manifestazione nonché le modalità di intervento.

Il progetto di calendarizzazione va approvato con delibera di giunta prov.le su proposta dell'Assessore allo Sport, previo parere del dirigente al ramo.

E' consentito approvare altresì un calendario che riguardi anni successivi a quello corrente per manifestazioni di particolare richiamo ed importanza. In tal caso la delibera potrà autorizzare il dirigente ad impegnare somme per gli anni successivi nei limiti della programmazione triennale di bilancio.

ART. 5 PIANO PROMOPUBBLICITARIO

Del calendario delle manifestazioni sportive va data massima diffusione tramite gli organi di stampa e con i mezzi di pubblicità a disposizione del mercato cercando di coinvolgere anche le associazioni sportive interessate.

ART. 6 PREMI SPORTIVI IN DENARO

Qualora la manifestazione sportiva sia di rilievo nazionale o internazionale ed organizzata dal Coni o dalle stesse Federazioni e i regolamenti approvati prevedano per gli atleti la corresponsione di premi in denaro, la Provincia potrà partecipare alle spese di realizzazione della manifestazione corrispondendo premi ai vincitori.

CAPO II DEI PATROCINI

ART. 7

In qualsiasi periodo dell'anno gli enti organizzatori di manifestazioni sportive di rilevanza sovra comunale possono richiedere alla Provincia Reg.le la concessione di un patrocinio della manifestazione proposta. Il patrocinio può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso.

Nel primo caso l'ente potrà indicare nel materiale promozionale il logo della Provincia. Nel secondo caso la Provincia potrà intervenire sostenendo alcune spese quali spese per coppe e targhe, spese tipografiche e comunque spese per le quali il settore Sport dispone di forniture acquisibili grazie a contratti aperti che non comportano la necessità di avviare dispendiose procedure di gara.

Il settore Sport è tenuto ad avviare le procedure necessarie per garantire la prestazione di servizi per loro natura fornibili con contratti aperti.

Il patrocinio è concesso con provvedimento del legale rappresentante dell'ente e dell'assessore delegato previo parere del dirigente allo sport.

CAPO III DELLE SPONSORIZZAZIONI DELLE SOCIETA' SPORTIVE

ART. 8 OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI E BENEFICIARI

Allo scopo di utilizzare l'attività sportiva per la diffusione e la conoscenza di produzioni tipiche della Provincia di Agrigento e di località di particolare interesse turistico, artistico e monumentale, il settore Turismo e Sport è autorizzato a stipulare convenzioni:

- a) con società e associazioni sportive della Provincia di Agrigento che partecipano a campionati nazionali ad e/o interregionali e/o regionali e/o interprovinciali del settore dilettantistico e professionistico;
- b) con gli enti di promozione sportiva che svolgano attività a livello almeno interprovinciale;
- c) con le società e associazioni sportive che svolgono la propria attività in quelle discipline che non prevedono l'effettuazione di campionati di "serie", purchè tale attività (partecipazioni a campionati nazionali in unica prova, a manifestazioni propedeutiche agli stessi a carattere interregionale e nazionale) venga regolarmente certificata dalla Federazione Sportiva competente che emette un calendario ufficiale;
- d) con società sportive militanti in campionati giovanili, le cui squadre, dopo le fasi eliminatorie, hanno avuto accesso alle fasi regionali, interregionali e nazionali. La sponsorizzazione delle società giovanile sarà consentita soltanto a quelle società che siano costituite da almeno 30 soci e che dispongano di almeno un istruttore regolarmente abilitato con titolo riconosciuto dalla Federazione Sportiva o dal Coni. L'attività giovanile deve essere espressamente attestata dalla Federazione di appartenenza.

La propaganda della località turistica o monumentale o una produzione tipica provinciale deve essere abbinata al logo "Agrigento Provincia di mare e cultura".

La sponsorizzazione degli enti di promozione sportiva dovrà altresì consistere nella promozione, nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni, delle attività e degli impianti sportivi della provincia tramite anche la diffusione di materiale promo – pubblicitario.

Gli enti beneficiari delle sponsorizzazioni non potranno godere di altri benefici economici della Provincia Regionale per finalità sportive.

ART. 9 TERMINI PER LA ISTANZA

Le società o associazioni che hanno i requisiti previsti possono avanzare richiesta entro il mese di agosto di ogni anno per la stipula di convenzioni di cui all'art. 8, da valere per la stagione sportiva successiva, proponendo la produzione o località che intendono propagandare. Per le società partecipanti a campionati o attività che si svolgono tra il mese di gennaio ed il mese di dicembre la scadenza di cui al precedente comma è il 30

ottobre dell'anno precedente. Il settore Turismo e Sport può richiedere modifiche alla proposta nel quadro di un piano di propaganda che tenga conto delle principali esigenze del turismo e della commercializzazione dei prodotti tipici.

Le società partecipanti con squadre o singoli ammessi a fasi regionali, interregionali o nazionali di cui al successivo art. 12 e le società giovanili devono produrre istanza di sponsorizzazione appena avuta conoscenza delle date di svolgimento della competizione e comunque non oltre 15 giorni prima della manifestazione.

ART. 10 CALCOLO DELLE SPONSORIZZAZIONI

La convenzione stabilirà la misura della sponsorizzazione da erogare alla società o associazioni in relazione alla rilevanza del campionato a cui partecipano. Per le associazioni di cui ai punti c) e d) del successivo art. 12 la misura delle sponsorizzazioni sarà determinata secondo le regole di cui all'ultimo capoverso del suddetto art. 12.

ART. 11

L'erogazione delle sponsorizzazioni previste dal presente regolamento rimane subordinata alla dimostrazione che le società o associazioni abbiano mantenuto, nel corso della stagione agonistica, i prezzi dei biglietti nei limiti raccomandati dalle competenti federazioni sportive.

ART. 12 MISURA DELLE SPONSORIZZAZIONI

La misura delle sponsorizzazioni sarà determinata in relazione alla rilevanza del campionato:

A) QUOTE MASSIME PREVISTE

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Attività nazionale serie | "A" 70.000.000 |
| | "B" 50.000.000 |
| - interregionale | 30.000.000 |
| - regionale | 15.000.000 |
| - campionato interprovinciale | 10.000.000 |

Le cifre si intendono come massimo. Le cifre muteranno a parità di campionato in rapporto ai fondi di bilancio disponibili.

B) La sponsorizzazione degli enti di promozione sportiva sarà correlata al numero di manifestazioni promosse nell'arco dell'anno o al numero dei partecipanti alle manifestazioni. Tali informazioni dovranno essere certificate dal Coni. La quota massima prevista è di L. 15.000.000.

C) Per le squadre o singoli che rientrano nelle previsioni della lett. c) dell'art. 8 la misura massima della sponsorizzazione è fissa e così definita:

	SINGOLI	SQUADRE
- accesso alla fase regionale	1.000.000	3.000.000
- accesso alla fase interregionale	2.000.000	6.000.000
- accesso alla fase nazionale	5.000.000	14.000.000
- accesso fasi internazionali	8.000.000	20.000.000

D) Per le società sportive militanti in campionati giovanili la misura massima della sponsorizzazione è fissa e così definita:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - accesso alla fase regionale | 800.000 |
| - accesso alla fase interregionale | 1.500.000 |
| - accesso alla fase nazionale | 5.000.000 |

Le società sportive che operano nelle isole minori godranno di una maggiorazione della sponsorizzazione del 60%.

La Giunta Prov.le, in base al numero di richieste presentate, dovrà determinare annualmente e prima dell'inizio dei campionati la percentuale del capitolo di bilancio da destinare alle squadre iscritte a campionati, alle società che partecipano a competizioni per sport singoli o squadre, alle squadre giovanili e agli enti di promozione sportiva.

Per le sponsorizzazioni di cui ai punti B), C) e D) la misura della sponsorizzazione verrà determinata a consuntivo oltre che in base allo stanziamento della Giunta Prov.le:

- 1) in base alle certificazioni presentate sul numero di manifestazioni e di partecipanti per gli enti di promozione sportiva;
- 2) in base al numero delle domande che nel corso dell'anno saranno ammesse per le sponsorizzazioni di cui ai punti C) e D).

Il criterio di riparto sarà strettamente proporzionale.

ART. 13 ISTANZA E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Le società o associazioni sportive che intendono avvalersi delle sponsorizzazioni di cui all'art. 9 del presente regolamento dovranno produrre la seguente documentazione: domanda in carta legale come da schema fornito dal servizio sport a firma del legale rappresentante autenticata secondo legge.

Nell'istanza dovrà essere specificata:

- la località di particolare interesse turistico e monumentale o la produzione tipica di rilevanza che si intende propagandare abbinate al logo "Agrigento: Provincia di mare e cultura";
- il tipo di attività cui le società hanno diritto a partecipare;
- dichiarazione rilasciata dal comitato pro.le della competente Federazione Sportiva e/o degli E.P.S., attestante il parere favorevole alla fruizione della sponsorizzazione ed affiliazione della società per la stagione agonistica, al campionato cui la società

ha diritto a partecipare ed il numero massimo degli atleti che hanno diritto a partecipare ad ogni singola gara;

- dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società sportiva, nella quale risultino le sedi previste per il campionato cui il contributo richiesto si riferisce, tale dichiarazione deve essere corredata dal calendario ufficiale vistato dagli organi prov.li delle competenti Federazioni Sportive e/o E.P.S..

La società o associazione sportiva richiedente dovrà stipulare apposita convenzione con l'Assessorato Prov.le Turismo e Sport con l'indicazione specifica della località o della produzione tipica concordata. In mancanza di tali adempimenti si provvederà alla revoca della sponsorizzazione assegnata. La dicitura concordata deve essere riprodotta ben visibile nell'abbigliamento sportivo delle dimensioni di almeno 200 cmq e dovrà avere colore contrastante con il fondo; inoltre, nel caso in cui l'attività sportiva si svolga mediante l'utilizzazione di un mezzo (es. vela), sullo stesso dovrà essere riprodotta ben visibile la dicitura concordata.

Nel caso in cui i regolamenti federali impongono uno spazio di dimensioni minori, la dicitura di cui sopra non dovrà essere in ogni caso inferiore a tale limite.

Detta limitazione dovrà risultare da apposita certificazione federale da allegare alla convenzione. In allegato alla convenzione dovrà essere presentato "l'esecutivo di stampa" riproducente l'esatta dicitura oggetto della convenzione.

Al pagamento delle sponsorizzazioni sarà provveduto a presentazione della seguente documentazione:

- documentazione attestante che nella stagione agonistica la società o associazione ha apposto e mantenuto sull'abbigliamento sportivo il marchio e la dicitura convenuti;
- documentazione attestante che la società o associazione ha mantenuto nel corso della stagione agonistica i prezzi dei biglietti d'ingresso nei limiti raccomandati dalla competente Federazione Sportiva;
- dichiarazione rilasciata dal comitato provinciale della competente Federazione Sportiva e/o degli E.P.S. attestante che la società o associazione ha svolto e portato a termine l'attività sportiva programmata per la stagione;
- dichiarazione del legale rappresentante della società o associazione, dalla quale risultino eventuali modificazioni della ragione sociale o dei poteri di rappresentanza della società stessa, che possono essere intervenute nel corso della stagione agonistica;
- dichiarazione da parte del legale rappresentante, nella quale si attesti di avere pienamente adempiuto per l'intero anno sportivo agli obblighi di cui alla convenzione.
- elenco degli atleti partecipanti all'attività comprensivo di date di nascita vistato dalla competente Federazione e/o dagli E.P.S..

ART. 14 SPONSORIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Il settore Sport potrà inoltre concludere contratti di sponsorizzazione di manifestazioni sportive di rilevanza almeno nazionale organizzate nel territorio provinciale e riconosciuta dal Coni o dalla Federazione Sportiva. In tal caso l'oggetto della sponsorizzazione dovrà essere relativo alla promozione dello sport in provincia e degli impianti sportivi in particolare di proprietà Prov.le. L'importo massimo erogabile è di L. 20.000.000 e non potrà superare il 25% delle spese previste per la manifestazione.

Tali sponsorizzazioni dovranno seguire l'iter di intervento di cui al CAPO I del presente regolamento.

ART. 15 SOCIETA' DI MASSIMA SERIE

Alle società o associazioni sportive partecipanti a campionati nazionali professionistici ovvero a campionati nazionali dei settori dilettantistici di massima serie, che si avvalgono delle provvidenze previste dall'art. 1 della L.R. n. 18/96 verrà erogata una sponsorizzazione pari al 75% dell'importo stabilito dalle procedure economiche di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le società o associazioni interessate alla sponsorizzazione, secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno tenute a presentare domanda nei modi e nelle scadenze previste dal presente regolamento; dovranno inoltre allegare copia autenticata della domanda presentata all'Amm.ne Rreg.le.

ART. 16 NORME TRANSITORIE

Dopo l'approvazione del presente regolamento per l'anno in corso i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di cui alla precedente normativa vengono prorogati fino a 60 giorni dopo l'approvazione del presente regolamento e la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'Ente. I contratti che potranno essere stipulati potranno riguardare anche parte dei periodi di campionato. In tal caso i compensi previsti dal regolamento saranno parametrati al periodo di sponsorizzazione.

Entro i primi trenta giorni del termine di 60 giorni di cui sopra, l'Amm.ne provvederà a pubblicizzare al massimo il testo del presente regolamento inviandone, fra l'altro, copia agli enti, società e associazioni che operano nel settore dello sport, nonché a tutti i comuni della Provincia ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/4/91 n. 10.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazioni le norme generali che disciplinano l'attività degli Enti Locali. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo della Provincia per quindici giorni consecutivi.